



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale
dello Stato aggiornati a giugno 2025

INDICE

CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare.....	157
6.1 - Premessa.....	157
6.2 - L'adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema.....	159
6.3 - I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi.....	160
6.4 - Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria .	167
6.5 - I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria.....	169
6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare	174
6.7 - I tassi di sostituzione nell'ipotesi dello scenario EPC-WGA baseline	177
Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione	179

INDICE DELLE TABELLE

Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)	166
Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %).....	168
Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %).....	173
Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo - Scenario nazionale base (valori in %).....	176
Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)	178

INDICE DELLE FIGURE

Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria	172
---	-----

CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare

6.1 - Premessa

Sulla base di diverse ipotesi di carriera lavorativa e di età al pensionamento, il capitolo fornisce, per l'intero periodo di previsione, un'analisi dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio e, inoltre, una valutazione del contributo aggiuntivo al reddito degli anziani che potrà derivare dalla previdenza complementare.

Il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l'importo annuo della prima rata di pensione e l'importo annuo dell'ultima retribuzione (o reddito da lavoro). Così definito, l'indicatore misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza¹. A parità di carriera lavorativa, esso riflette le differenze legate alle diverse modalità di calcolo della pensione.

Definizione dell'indicatore

Il tasso di sostituzione lordo non è un indicatore completo di adeguatezza delle prestazioni. Tale funzione è affidata, in particolare, al tasso di sostituzione netto, il quale viene calcolato esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare, il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. Pertanto, esso riflette sia le regole di calcolo della pensione che gli effetti distributivi della normativa fiscale e contributiva. In ragione della progressività dell'imposta sul reddito personale e del fatto che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore grava sulla retribuzione e non sull'importo della pensione, il tasso di sostituzione netto risulta significativamente superiore a quello lordo, a parità di ogni altra condizione.

Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato sulla base dei parametri demografici e macroeconomici sottostanti agli scenari di previsione definiti in ambito nazionale ed europeo. In particolare, lo scenario nazionale base fa riferimento alla previsione demografica prodotta da Istat con base 2023².

Sul versante normativo, la derivazione dei tassi di sostituzione include gli effetti della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), la quale da un lato conferma e rende strutturale, a partire dal 1° gennaio 2025, la revisione del sistema della tassazione dei redditi da lavoro prevista dalla legge di bilancio 2024, che aveva disciplinato e rimodulato l'assetto delle aliquote fiscali e delle detrazioni in senso più favorevole per i redditi medio-bassi³ e dall'altro trasforma, e in parte amplia, in termini di benefici fiscali per i lavoratori dipendenti (trasferimento monetario diretto ovvero detrazioni fiscali) l'esonero contributivo di 6/7 punti

¹ Ciò a prescindere dalla possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro consentita dall'ordinamento vigente (Appendice 1, lettera E).

² Tenuto conto del dato provvisorio reso noto dall'Istat il 31 marzo 2025 relativo alla popolazione residente al 1° gennaio 2025.

³ Si faccia anche riferimento all'articolo 1, commi 4 e 6, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), che trasforma e in parte amplia l'intervento volto alla riduzione dell'incidenza contributiva sui redditi da lavoro medio-bassi sostituendo l'esonero contributivo con benefici fiscali strutturali. In particolare, per i redditi fino a 20.000 euro, il beneficio è trasformato in un trasferimento monetario diretto (prestazione sociale in denaro), mentre per i redditi compresi tra 20.000 e 40.000 euro assume natura di detrazione fiscale, attraverso l'introduzione di una detrazione fissa pari a 1.000 euro fino al livello di reddito di 32.000 euro, con una progressiva riduzione dell'importo tra 32.000 e 40.000 euro.

percentuali della quota di contributo pensionistico a carico del lavoratore in vigore nel 2024 per i soggetti con retribuzione imponibile ai fini previdenziali non superiore a 35.000 euro annui.

Sul versante pensionistico, la legge n. 207 del 2024 prevede, a partire dal 2030, l'elevazione della soglia dell'importo minimo della pensione necessaria per accedere al pensionamento anticipato aggiuntivo nel sistema contributivo. Per tale canale di accesso, che consente il pensionamento con un'età anagrafica ridotta di tre anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia, la soglia minima dell'importo pensionistico è elevata da 3,0 a 3,2 volte l'assegno sociale per i lavoratori e per le lavoratrici senza figli, mentre resta confermata a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità di accedere al pensionamento anticipato tramite il computo della rendita maturata nella previdenza complementare per il raggiungimento della soglia di importo minimo⁴. Tale opportunità è subordinata a specifici requisiti, in quanto è previsto un incremento del requisito contributivo minimo di cinque anni a partire dal 2025, e di ulteriori cinque anni dal 2030 e il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

I risultati riportati nelle tavole fanno riferimento alla figura tipo che, nel caso base, accede al pensionamento una volta maturati 38 anni di contributi. Vengono inoltre analizzati i casi di accesso al pensionamento alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata.

Tuttavia, per effetto della predetta disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2025, la previdenza complementare costituirebbe uno strumento anche per consentire un anticipo nel raggiungimento dei requisiti pensionistici in termini di soglie di importo.

A mero titolo esemplificativo, e a parità di ogni altra condizione metodologica adottata nelle analisi, si rileva che il tasso di sostituzione stimato per il 2040 per il lavoratore dipendente nell'ipotesi base (e questo varrebbe anche per l'ipotesi con accesso al pensionamento anticipato descritta nella tabella 6.1) potrebbe essere ottenuto con margine anche con un'anzianità contributiva inferiore fino a 5 anni rispetto a quella considerata, a condizione che il differenziale sia integralmente compensato mediante i versamenti alla previdenza complementare per lo stesso periodo di contribuzione⁵.

Ciò comporterebbe, da un lato, il venir meno del contributo integrativo della previdenza complementare, come illustrato di seguito, e, dall'altro, un anticipo del pensionamento con conseguente maggiore spesa pensionistica pubblica. Anche nel caso dell'eventuale ricorso alla previdenza complementare per il conseguimento degli importi soglia, si dovrà tenere conto della correlazione tra anticipo del pensionamento e peggioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, nonché tra anticipo del pensionamento e peggioramento della sostenibilità del sistema pensionistico e delle grandezze di finanza pubblica anche con riferimento all'incremento della spesa pubblica per prestazioni e della diminuzione della crescita potenziale connessa alla riduzione dei livelli occupazionali.

Nel presente capitolo in attesa del perfezionamento dell'*iter* procedurale previsto dalla normativa vigente e già ricordato nel presente Rapporto, sono state mantenute le ipotesi e

⁴ Per l'operatività della misura è previsto un decreto ministeriale attuativo subordinato al parere Eurostat in merito alla classificazione della prestazione derivante dalla previdenza complementare.

⁵ Ad esempio considerando il conferimento alla previdenza complementare del TFR nonché un contributo volontario aggiuntivo con aliquote minime fino all'1 per cento della retribuzione a carico del lavoratore e fino all'1 per cento aggiuntivo a carico della parte datoriale.

tipologie di riferimento già adottate in passato, non considerando gli effetti sulla sostenibilità del sistema pensionistico derivanti dalla richiamata disposizione legislativa.

Infine, per quanto riguarda i parametri di calcolo della pensione complementare, si tiene conto del fatto che la legge n. 124 del 2017 è intervenuta dando la possibilità di versare anche una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, rimuovendo l'obbligatorietà dell'intero versamento previsto dalla normativa previgente.

Le scelte metodologiche concernenti il calcolo dei tassi di sostituzione, nelle diverse accezioni presentate, sono in linea con quelle concordate a livello europeo nell'ambito dell'attività del Sottogruppo sugli indicatori costituito presso il Comitato di Protezione Sociale (*Social Protection Committee - Indicator Subgroup*)⁶.

Metodologia
di calcolo

La derivazione dei tassi di sostituzione è stata effettuata applicando la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla legge n. 247 del 2007, come modificata dal decreto-legge n. 201 del 2011 e dalla legge n. 205 del 2017 in merito alla periodicità della revisione⁷. Con decorrenza 2025, la revisione dei coefficienti di trasformazione è stata adottata con decreto direttoriale del 20 novembre 2024 pubblicato in G.U. il 12 febbraio 2025. Inoltre, con decorrenza 2025, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente al pari di quello del 2023 e del 2021 incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale 18 luglio 2023 pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2023⁸.

6.2 - *L'adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema*

L'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria devono essere analizzati congiuntamente⁹: i sistemi pensionistici non sostenibili sul piano finanziario non sono in grado di garantire, nel medio e lungo periodo, il livello delle prestazioni e i requisiti di accesso al pensionamento indicati dalla legislazione vigente. Allo stesso tempo, la sostenibilità finanziaria, perseguita senza tenere conto di un adeguato livello delle prestazioni, potrebbe determinare complessi effetti sociali, rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo e interventi di sostegno a favore delle posizioni economicamente più deboli.

Adeguatezza e
sostenibilità

Non a caso, l'adeguatezza delle prestazioni, assieme alla sostenibilità finanziaria e alla modernizzazione, costituiscono requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico

⁶ Tale metodologia è stata applicata per la prima volta in Italia ai fini della predisposizione del Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni (*National Strategy Report on Pensions*) previsto nell'ambito delle procedure europee sul Metodo aperto di coordinamento in materia pensionistica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2002). Per gli aggiornamenti successivi, in ambito nazionale, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2023a, 2024a). In ambito europeo, si veda, da ultimo, European Commission - Social Protection Committee (2024), *Pension Adequacy Report 2024* che riporta, in chiave comparativa, i tassi di sostituzione teorici dei paesi UE. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2023), *Pensions at a Glance 2023: OECD and G20 Indicators*.

⁷ La legge n. 247 del 2007 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, si applicano i coefficienti di trasformazione rideterminati sulla base del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 335 del 1995 e che le successive rideterminazioni vengono attuate con cadenza triennale. Successivamente, il decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, ha ridotto la periodicità della revisione da tre a due anni a partire dal 2021.

⁸ Nelle valutazioni si tiene conto dal 2027 dell'aumento dei requisiti determinati in ragione della variazione della speranza di vita, le cui previsioni risulterebbero confermate dalla stima preliminare effettuata dall'Istat per l'anno 2024 per gli indicatori demografici (Indicatori demografici - Istat, 31 marzo 2025). Si rimanda all'Appendice 1, lettera C.6 per la consultazione delle tabelle relative ai requisiti per l'accesso al pensionamento.

⁹ Economy Policy Committee - Social Protection Committee - European Commission (2010, § 1.2.4). Si veda anche European Commission - Social Protection Committee (2021, 2024).

secondo quanto postulato dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni definito in ambito europeo.

Riduzione del rapporto tra pensione media e produttività

La scomposizione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL in sottocomponenti mostra come la pensione media tenda progressivamente a ridursi in rapporto alla produttività del lavoro, con una contrazione del 23 per cento, tra il 2024 e il 2070. La riduzione è imputabile, in gran parte, all'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione (Box 6.1). Tale riduzione sarebbe risultata di gran lunga superiore in assenza degli aumenti dei requisiti di accesso al pensionamento e dell'adeguamento periodico degli stessi rispetto alle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, l'analisi dell'adeguatezza delle prestazioni non può essere derivata meccanicamente dall'andamento del rapporto fra pensione media e produttività o, in alternativa, fra pensione media e retribuzione media, assumendo che quest'ultima evolva in linea con la produttività per almeno quattro ragioni:

- 1) il sistema pensionistico pubblico garantisce l'erogazione di un reddito di ultima istanza a favore dei cittadini oltre una certa età (inizialmente 65 anni, poi anch'essa adeguata nel tempo dal 2013) sprovvisti di mezzi, sotto forma di assegno sociale e maggiorazioni sociali (Appendice 1, lettera D.3);
- 2) rispetto al precedente sistema retributivo, il sistema di calcolo contributivo produce automaticamente effetti redistributivi a favore delle carriere lavorative piatte;
- 3) la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni deve basarsi sull'analisi del reddito disponibile, cioè del reddito che residua al netto dell'imposta e del prelievo contributivo, piuttosto che sui redditi lordi;
- 4) l'andamento del reddito degli anziani non può prescindere da una valutazione del contributo aggiuntivo derivante dallo sviluppo della previdenza complementare¹⁰.

Tali elementi di valutazione saranno analizzati nei paragrafi successivi. In particolare, tale analisi consente di valutare se, e in che misura, la riduzione del valore medio delle prestazioni pensionistiche rispetto alla produttività, che emerge dalle previsioni, sia compatibile con l'esigenza di garantire prestazioni adeguate, nel medio e lungo periodo.

6.3 - I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi

I tassi di sostituzione lordi assicurati dal sistema pensionistico obbligatorio sono stati calcolati per alcune figure tipo definite in funzione delle variabili "discriminanti", cioè di quelle variabili in grado di generare differenze nei risultati, sulla base dell'assetto

Variabili discriminanti

¹⁰ Sulla base dei dati relativi all'anno 2024 pubblicati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip, giugno 2025) risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono significativamente aumentate nel corso del tempo, anche per effetto della riforma del 2007 (legge n. 296 del 2006). Il numero degli iscritti è risultato in continua crescita e pari a circa 9,95 milioni a fine 2024, 11,1 milioni in termini di posizioni (3,2 milioni a fine 2006). Sulla base di tali tendenze è, pertanto, prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni, anche in considerazione del peso crescente della quota di lavoratori interamente assoggettati al calcolo contributivo. Se confrontato con l'inizio del 2007, anno di avvio della riforma della previdenza complementare, il totale delle risorse destinate alle prestazioni si è quasi quintuplicato, passando da 51,6 a 243,4 miliardi di euro a fine 2024, corrispondenti a circa il 9 per cento in termini di crescita media annua composta (i flussi annui di contributi sono risultati in continua crescita, da 6,2 miliardi del 2006 a 20,5 miliardi del 2024).

normativo-istituzionale vigente. Nel sistema di calcolo retributivo, le variabili discriminanti sono: la dinamica retributiva individuale (carriera) e l'anzianità contributiva. Nel sistema di calcolo contributivo, alle suddette variabili si aggiungono l'età al pensionamento, per via dei differenziali nella speranza di vita impliciti nei coefficienti di trasformazione, e l'aliquota contributiva di computo utilizzata per l'accredito "virtuale" dei contributi utili alla formazione del montante¹¹. La formula di calcolo è illustrata nell'Appendice 2, lettera F distintamente per i diversi regimi pensionistici.

Nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, i coefficienti di trasformazione sono stati rideterminati con cadenza triennale, fino al 2019, e con cadenza biennale successivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La revisione dei coefficienti di trasformazione è stata effettuata in accordo con l'evoluzione delle probabilità di morte sottostanti allo scenario demografico di riferimento¹².

In tutte le simulazioni, i tassi di sostituzione sono stati elaborati per due diverse tipologie di lavoratori corrispondenti, rispettivamente, al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. Tale scelta è motivata principalmente dalla differente aliquota di computo (33 per cento e 24 per cento, quest'ultima a partire dal 2018) che incide in misura proporzionale sul calcolo dell'importo della pensione lorda. In rappresentanza della prima tipologia, si è scelto un lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) mentre, in rappresentanza della seconda, un lavoratore autonomo iscritto alla gestione degli artigiani¹³.

Nel periodo di previsione, l'ipotesi base prevede una dinamica retributiva individuale pari al tasso di crescita medio annuo della produttività per occupato, desunto dallo scenario di riferimento¹⁴.

*Ipotesi base:
- dinamica retributiva*

Per il periodo antecedente, la stessa variabile viene fatta evolvere in linea con i tassi di variazione della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente¹⁵. Per ragioni di omogeneità di confronto, le stesse ipotesi sono state applicate sia alla figura tipo di lavoratore dipendente che a quella di lavoratore autonomo. Nel paragrafo 6.7 verranno analizzate le differenze derivanti dall'adozione di ipotesi demografiche e macroeconomiche coerenti con lo scenario EPC-WGA *baseline*.

- requisito di età variabile

Per quanto attiene, invece, ai requisiti di età e di contribuzione da assumere come ipotesi base nel calcolo dei tassi di sostituzione, la scelta è più articolata.

Infatti, il requisito di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato (quest'ultimo previsto nel solo sistema contributivo come canale aggiuntivo per la pensione anticipata) e il requisito minimo di contribuzione per il conseguimento della pensione

¹¹ Per quanto attiene ai tassi di sostituzione lordi, il livello di retribuzione finale rileva solo in relazione all'applicazione dei minimali e massimali contributivi e dei massimali di retribuzione pensionabile.

¹² In Appendice 1, lettera B.1, si riporta l'esplicitazione della formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

¹³ Il caso di un lavoratore parasubordinato non viene contemplato in quanto, nell'ipotesi base, l'unica differenza rispetto al lavoratore dipendente scaturisce dalla diversa aliquota contributiva la quale, tuttavia, è stata gradualmente equiparata a quella del lavoro dipendente nel 2018, per effetto degli interventi normativi adottati nel corso del 2012 (legge n. 92 del 2012 e decreto-legge n. 83 del 2012). Analogamente, non sono state trattate le casistiche di contribuzione mista (lavoro dipendente e parasubordinato).

¹⁴ Coerentemente, anche il tasso di crescita del PIL, che rileva ai fini del calcolo della pensione nel sistema contributivo, è stato assunto pari al tasso di crescita medio annuo del periodo di previsione.

¹⁵ Per il periodo storico, il tasso di variazione delle retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente viene impiegato come *proxy* delle dinamiche retributive medie, in sostituzione del tasso di variazione della produttività per occupato. La scelta è essenzialmente motivata dall'esigenza di gestire in modo più realistico il periodo interessato dalla crisi economica. In tale fase, infatti, le dinamiche retributive presentano variazioni meno marcate di quelle evidenziate per la produttività. Vale, tuttavia, segnalare che i differenziali sul calcolo dei tassi di sostituzione prodotti dalle due alternative sono comunque contenuti e limitati alla prima parte del periodo di previsione, fino a quando i dati storici delle dinamiche retributive entrano nella base di calcolo della pensione. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), box 6.1.

anticipata senza il requisito anagrafico variano lungo tutto il periodo di previsione, in funzione delle variazioni della speranza di vita.

Tale assetto normativo rende, pertanto, più complesso contemperare le due principali esigenze conoscitive alla base del calcolo e della prospettazione dei tassi di sostituzione. La prima riguarda la confrontabilità spazio-temporale dei tassi di sostituzione, al fine di evidenziare gli effetti imputabili a differenti schemi pensionistici e all'eventuale contributo della previdenza complementare in relazione al progressivo ampliamento del periodo lavorativo. La seconda esigenza conoscitiva riguarda la rappresentatività dei tassi di sostituzione, cioè la loro rispondenza a comportamenti prevalenti, per quanto concerne, in particolare, l'età e gli anni di contribuzione posseduti al pensionamento. In merito, vale ricordare che, nell'ambito del sistema pensionistico italiano, l'accesso al pensionamento avviene generalmente al raggiungimento dei requisiti minimi, sia nel caso di pensionamento di vecchiaia che di pensionamento anticipato. In prospettiva, tale comportamento risulterà rafforzato per effetto dell'elevamento progressivo dei requisiti minimi di età e di contribuzione in funzione delle variazioni della speranza di vita¹⁶ cui è associata la possibilità di cumulo totale fra pensione e reddito da lavoro, introdotta con decreto-legge n. 112 del 2008¹⁷.

- lavoratore
dipendente

Nel caso di un lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 e che ricade interamente all'interno del regime contributivo, l'età in cui si accede al periodo di quiescenza è stata posta pari al requisito minimo per l'ulteriore canale di pensionamento anticipato, subordinato al requisito anagrafico e pari a tre anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia e prevedendo il posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento. Tale canale è subordinato a un requisito contributivo minimo di 20 anni, adeguato in funzione della speranza di vita, e a un importo di pensione non inferiore a circa 1.616,07 euro mensili nel 2025, corrispondente a 3 volte l'assegno sociale dello stesso anno¹⁸, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale del PIL nominale, garantendo in ogni caso il valore della soglia per l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Dati i livelli retributivi ipotizzati e l'aliquota contributiva di computo, il requisito complessivo per l'accesso al pensionamento è da ritenersi generalmente soddisfatto in presenza di un'anzianità contributiva di 38 anni.

Diversamente, nella fase transitoria, che interessa i lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1995, l'età di pensionamento è stata posta, generalmente, pari al requisito minimo di vecchiaia, non essendo previsto il pensionamento anticipato con requisito

¹⁶ L'aumento dei requisiti minimi di età comporta la stratificazione, sui nuovi requisiti, dei pensionamenti che si sarebbero prodotti a età comprese fra i vecchi e i nuovi requisiti.

¹⁷ La possibilità di cumulare la pensione di vecchiaia e anticipata con il reddito da lavoro (Appendice 1, lettera E), senza alcuna decurtazione dell'importo, favorisce l'accesso al pensionamento con i requisiti minimi anche da parte di coloro che propenderebbero per la prosecuzione dell'attività lavorativa, specie se la pensione è calcolata in tutto o in parte con il sistema retributivo. La possibilità di cumulare il beneficio pensionistico con il reddito da lavoro è esclusa nel caso il pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019-2021 dal decreto-legge n. 4 del 2019 (Quota 100). Nei casi di pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni nel 2022 (Quota 102) previsto dalla Legge di bilancio 2022 e di pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 41 anni per il periodo 2023-2025 (Quota 103) previsto dalle leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025, è ammessa la cumulabilità di redditi da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi l'anno. Per i soggetti che accedono al pensionamento tramite tale canale, la possibilità di cumulo riprende una volta maturati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

¹⁸ La legge di bilancio 2025, ha previsto, a partire dal 2030, un aumento di tale importo soglia da 3,0 a 3,2 volte l'assegno sociale per i lavoratori e per le lavoratrici senza figli, mentre rimane confermato a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con due o più figli, rispettivamente pari a 1.508,33 euro e 1.400,59 euro mensili nel 2025.

anagrafico inferiore di 3 anni, in presenza dell'anzianità contributiva ipotizzata per omogeneità di raffronto.

Alla luce di tali considerazioni, per un lavoratore dipendente del settore privato, la figura rappresentativa sottostante alla cosiddetta "ipotesi base" è ottenuta modulando opportunamente il caso tipo dei lavoratori assunti prima del 31 dicembre 1995, assoggettati al regime misto e, in linea con il graduale passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2040, il caso dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 per i quali invece il requisito minimo per il collocamento a riposo si presenta con tre anni di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia.

Diversamente, nel caso di un lavoratore autonomo completamente assoggettato al sistema contributivo, la figura tipo di un soggetto che accede al pensionamento anticipato tre anni prima rispetto al requisito di vecchiaia e in presenza di un requisito contributivo minimo di 20 anni e a un importo di pensione non inferiore a 1.616,07 euro mensili nel 2025 non può essere considerata altrettanto rappresentativa. Infatti, nel caso di un lavoratore autonomo, dato il più basso livello di aliquota contributiva e di computo, l'accesso al pensionamento anticipato richiederebbe redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore di 3 anni a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità che presenta minori probabilità rispetto alle altre. Alla luce di quanto sopra esposto, le età di accesso al pensionamento, che configurano l'ipotesi base di un lavoratore autonomo, sono state assunte pari al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi, compreso il regime contributivo.

- lavoratore autonomo

La prima riga della tabella 6.1 mostra l'evoluzione del tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria coerente con i requisiti di accesso al pensionamento dell'ipotesi base per un lavoratore dipendente del settore privato. Il raffronto temporale evidenzia gli effetti dell'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. Per il lavoro dipendente risulta evidenziata anche la riduzione del tasso di sostituzione nel passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto al pensionamento anticipato del regime contributivo, fra il 2030 e il 2040. Un lavoratore dipendente del settore privato, che nel 2010 avrebbe ottenuto una pensione pari al 73,6 per cento dell'ultima retribuzione, nel 2070 vedrà ridotta tale percentuale al 58,4 per cento, a parità di requisiti contributivi.

- risultati

Nel caso di un lavoratore autonomo, la riduzione del tasso di sostituzione risulta assai più consistente per via della più bassa aliquota di computo prevista nel sistema contributivo¹⁹. Nel periodo di previsione, il tasso di sostituzione subisce una contrazione di circa 25,4 punti percentuali, passando dal 72,1 per cento del 2010 al 54,9 per cento del 2020 per chiudere poi 46,7 per cento del 2070.

Rispetto all'ipotesi base descritta sopra, un supplemento informativo importante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni del sistema pensionistico pubblico

¹⁹ Per tale categoria di lavoratori sono previsti livelli minimi e massimi di reddito soggetto a contribuzione. Il livello minimo è pari a 18.555 euro, nel 2025, mentre il limite massimo assume un valore che varia a seconda che l'individuo possieda o meno anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995. Nel primo caso, il limite è di 92.413 euro, nel secondo caso è di 120.607 euro, sempre con riferimento all'anno 2025.

nel medio e lungo periodo²⁰ consiste nell'analisi delle singole tipologie di accesso al pensionamento sulla base dei cosiddetti requisiti minimi.

Canali di
accesso al
pensionamento

In particolare, sono state individuate tre diverse tipologie di accesso al pensionamento: *i)* il pensionamento di vecchiaia con requisito contributivo parametrato all'evoluzione dell'età di pensionamento, *ii)* il pensionamento anticipato, fino a tre anni, previsto nel regime contributivo e *iii)* il pensionamento anticipato con il canale di sola anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica.

Pensionamento di
vecchiaia:

Relativamente alla prima tipologia di accesso al pensionamento, l'età è stata posta uguale all'età pensionabile di vecchiaia prevista per ciascun anno del periodo di previsione²¹. Ciò significa che l'età al pensionamento raggiunge i 70 anni e 2 mesi, nel 2070, partendo da 60 anni e 4 mesi delle donne e da 65 anni e 4 mesi degli uomini, (per gli autonomi, rispettivamente, 60 anni e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi), nel 2010²². L'anzianità contributiva è stata, invece, parametrata ai differenziali di età al pensionamento. In altri termini, si è ipotizzato che l'anzianità contributiva cresca gradualmente da 35 anni e 4 mesi (35 anni e 7 mesi per gli autonomi) a 40 anni e 2 mesi, nell'intero periodo di previsione, in coerenza con l'innalzamento dell'età di pensionamento. Ciò equivale ad assumere un'età di ingresso nel mercato del lavoro invariante nel tempo, pari a 30 anni per entrambi i sessi²³. Ovviamente, età di ingresso inferiori sono compatibili con i calcoli rappresentati nella misura in cui si assumono carriere discontinue con perdita di contribuzione corrispondente al periodo di anticipo rispetto alle età di ingresso indicate²⁴.

Vale, inoltre, precisare che il posticipo dell'età di ingresso nel mercato del lavoro (o, corrispondentemente, una maggiore discontinuità di carriera) non è riferito all'intera platea dei lavoratori, ma esclusivamente a quella parte che accede al pensionamento più tardi, in quanto non in condizione di usufruire dei canali di pensionamento anticipato. Sotto quest'aspetto, i lavoratori che iniziano l'attività lavorativa a età inferiori a quelle di ingresso ipotizzate per il pensionamento di vecchiaia hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore.

I risultati mostrano che, nel caso di accesso al pensionamento di vecchiaia con i requisiti minimi di età e anzianità contributiva parametrata all'età, il tasso di sostituzione lordo risulta, alla fine del periodo di previsione, parzialmente inferiore a quello del 2010, attestandosi al 67,6 per cento, contro il 68,4 per cento (Tab. 6.1). Nel confronto con il corrispondente valore dell'ipotesi base, esso risulta di 9,2 punti percentuali più alto. La differenza è attribuibile a un periodo di contribuzione prolungato e a un'età di pensionamento più elevata (70 anni e 2 mesi rispetto ai 67 anni e 5 mesi dell'ipotesi di base), a cui corrisponde un coefficiente di trasformazione maggiore. Diversamente, il tasso di sostituzione dei lavoratori autonomi raggiunge il 49,2 per cento al 2070 con una

- requisito
contributivo
parametrato
all'età

²⁰ In presenza di frazione di anno, il tasso di sostituzione è stato calcolato tramite un'interpolazione lineare dei tassi di sostituzione corrispondenti all'età intera inferiore e superiore.

²¹ Nel 2010, l'età di pensionamento è stata maggiorata dell'ulteriore posticipo indotto dal meccanismo delle decorrenze; tale maggiorazione è pari a circa 4 mesi per il lavoro dipendente e pari a circa 7 mesi per il lavoro autonomo. Per gli anni 2011-2012, i corrispondenti valori sono 1 anno e 1 anno e 6 mesi. Dal 2013, invece, il regime delle decorrenze è stato abolito e sostituito con l'incremento di un anno del requisito anagrafico.

²² Il requisito anagrafico delle donne risulta allineato a quello degli uomini a partire dal 2012, nel settore pubblico, e a partire dal 2018, nel settore privato.

²³ Vale rilevare che, con 30 anni di contributi, il calcolo della pensione è assoggettato al regime misto, già nel 2010. Diversamente, nello stesso anno, il calcolo della pensione è ancora assoggettato al regime retributivo, se in possesso di 35 anni di contributi.

²⁴ Si tenga presente che l'aumento dell'età di ingresso nel mercato del lavoro, così come una maggiore frammentazione dei periodi di contribuzione, sono entrambi fenomeni che, anche sulla base dell'esperienza passata, mostrano un *trend* crescente.

variazione positiva di 2,5 punti percentuali rispetto all'ipotesi base. Tale incremento consegue essenzialmente al requisito contributivo più alto di 2 anni e 2 mesi rispetto all'assunzione di un'anzianità contributiva fissa pari a 38 anni scontata nell'ipotesi di base.

L'accesso al pensionamento può avvenire a età significativamente inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia purché si raggiungano requisiti contributivi o di importo pensionistico previsti dalla normativa. In particolare, il canale che permette il pensionamento con una età fino a 3 anni inferiore a quella di vecchiaia, purché in possesso di 20 anni di contribuzione e un importo di pensione non inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, riguarda solo i soggetti iscritti in data successiva al 31 dicembre 1995 e quindi non trova applicazione nella parte iniziale del periodo di previsione. I risultati mostrano che, per un lavoratore dipendente che si colloca a riposo sulla base del regime contributivo con 3 anni di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia, i tassi di sostituzione si allineano gradualmente a quelli dell'ipotesi base, con differenze riconducibili alla diversa anzianità contributiva considerata nei due scenari. Occorre, tuttavia, rilevare che coloro che possono accedere al pensionamento anticipato, essendo selezionati sulla base dell'importo di pensione maturato, vantano livelli contributivi e, quindi, pensionistici mediamente più elevati anche in presenza di coefficienti di trasformazione più bassi.

Pensionamento anticipato:

- assunti dall'1/1/1996

Con riferimento al lavoro autonomo, invece, i valori risultano sensibilmente inferiori a quelli dell'ipotesi base in tutto l'orizzonte di previsione, in quanto riferiti a un'età e a un'anzianità contributiva più basse. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, l'accesso al pensionamento anticipato tramite il suddetto canale richiederebbe livelli di reddito da lavoro autonomo notevolmente superiori a quelli dell'ipotesi base (retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente) in ragione della più bassa aliquota contributiva, rispetto al lavoro dipendente. Pertanto, i valori prospettati sono puramente indicativi e, in ogni caso, da riferirsi a casi marginali con livelli reddituali superiori alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente.

Infine, risulta interessante analizzare i tassi di sostituzione conseguiti nell'ipotesi di accesso al pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità, il quale non prevede alcun limite minimo di età, ma solo la maturazione di un requisito minimo di contribuzione²⁵. Nel 2018, per effetto degli incrementi previsti e dell'adeguamento automatico, il requisito contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Le misure introdotte con il decreto-legge n. 4 del 2019 e successivamente modificate dalla legge di bilancio 2024 incluse nell'analisi in oggetto hanno stabilito che, per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2024, non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimanga costante al livello previsto per il 2018. Al contempo, dal 2019, è stato introdotto un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti.

- canale solo anzianità contributiva

Per questo canale di pensionamento, le età di ingresso nel mercato del lavoro sono state ipotizzate tali da consentire il collocamento a riposo a età inferiori a quelle previste per gli altri canali di uscita. In particolare, sempre nell'ipotesi di carriere ininterrotte, è stata

²⁵ Per gli anni 2010-2011, il requisito contributivo era di 40 anni, cui si aggiunge il posticipo previsto dal meccanismo delle decorrenze pari a 1 anno e 1 anno e mezzo, rispettivamente per il lavoro dipendente e autonomo. Nel 2012, il requisito di anzianità contributiva era pari a 41 anni e 1 mese per le donne, e a 42 anni e 1 mese per gli uomini, incrementato di altri 4 mesi nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014. Inoltre, tale requisito è stato indicizzato, dal 2013, alle variazioni della speranza di vita a 65 anni, esattamente come previsto per i requisiti anagrafici del pensionamento di vecchiaia e del pensionamento anticipato nel sistema contributivo.

prevista un'età di ingresso di 19 anni sia per gli uomini sia per le donne. Sotto tali ipotesi, il calcolo dei tassi di sostituzione evidenzia valori significativamente più alti, rispetto a quelli dell'ipotesi base, con uno scarto che, alla fine del periodo di previsione, è di 7,2 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi lo scarto tra i due scenari è di circa 1 punto percentuale. Le suddette differenze si riducono, rispettivamente, a 3,9 punti percentuali per le lavoratrici dipendenti mentre si ottiene, per le lavoratrici autonome, in ragione dell'anzianità contributiva e dell'età di pensionamento inferiore di un anno, una variazione negativa di 1,4 punti percentuali.

Conclusioni

Dall'analisi complessiva dei valori riportati nella tabella 6.1, emerge che, nel caso del lavoro dipendente, il livello del tasso di sostituzione calcolato nell'ipotesi base risulta più elevato in conseguenza della maggiore anzianità contributiva rispetto a quello conseguito a regime con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il pensionamento anticipato, previsto per i soli lavoratori assoggettati al regime contributivo. Per i lavoratori autonomi, quest'ultimo canale prevede tassi di sostituzione di circa 4,8 punti percentuali inferiori all'ipotesi base nella parte finale del periodo di previsione, per via della minore anzianità contributiva e della più bassa età al pensionamento.

Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.1.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base⁽²⁾ (età)	73,6 (65+4m)	71,7 (67)	Anzianità contributiva: 38 anni				
			72,1 (67+5m)	61,8 (65+4m)	60,3 (66+2m)	58,8 (66+11m)	58,4 (67+5m)
Vecchiaia (età/anz.)	68,4 (65+4m/35+4m) ⁽³⁾	69,8 (67/37)	Anzianità contributiva parametrata all'età				
			70,8 (67+5m/37+5m)	67,9 (68+1m/38+1m)	67,7 (68+11m/38+11m)	67,6 (69+8m/39+8m)	67,6 (70+2m/40+2m)
Pensionamento anticipato⁽⁴⁾ (età/anz.)	-	-	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996				
			59,4 (64+8m/34+8m)	57,6 (65+4m/35+4m)	57,5 (66+2m/36+2m)	57,1 (66+11m/36+11m)	57,6 (67+5m/37+5m)
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	77,4 (60/41)	72,7 (61+1m/42+1m)	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni				
			69,7 (61+6m/42+6m)	64,1 (62+2m/43+2m)	63,2 (63/44)	63,0 (63+9m/44+9m)	62,3 (64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	77,4 (60/41)	81,9 (62+1m/43+1m)					
			73,2 (62+6m/43+6m)	67,6 (63+2m/44+2m)	66,4 (64/45)	66,4 (64+9m/45+9m)	65,5 (65+3m/46+3m)

Tab. 6.1.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (età)	72,1 (65+7m)	54,9 (67)	Anzianità contributiva: 38 anni				
			50,0 (67+5m)	46,8 (68+1m)	47,8 (68+11m)	47,0 (69+8m)	46,7 (70+2m)
Vecchiaia (età/anz.)	67,6 (65+7m/35+7m) ⁽³⁾	52,9 (67/37)	Anzianità contributiva parametrata all'età				
			48,8 (67+5m/37+5m)	46,9 (68+1m/38+1m)	48,8 (68+11m/38+11m)	49,2 (69+8m/39+8m)	49,2 (70+2m/40+2m)
Pensionamento anticipato⁽⁵⁾ (età/anz.)	-	-	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996				
			39,5 (64+8m/34+8m)	40,2 (65+4m/35+4m)	41,6 (66+2m/36+2m)	41,5 (66+11m/36+11m)	41,9 (67+5m/37+5m)
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	59,4 (61+1m/42+1m)	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni				
			51,3 (61+6m/42+6m)	43,7 (62+2m/43+2m)	44,7 (63/44)	45,8 (63+9m/44+9m)	45,3 (64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	77,9 (62+1m/43+1m)					
			54,3 (62+6m/43+6m)	46,0 (63+2m/44+2m)	46,9 (64/45)	48,2 (64+9m/45+9m)	47,7 (65+3m/46+3m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2026-2070. Per il 2025, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DFP 2025.

(2) A partire dal 2040 per i lavoratori dipendenti che ricadono interamente nel regime contributivo si ipotizza che l'età di accesso al periodo di quiescenza sia pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato (3 anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia), per tale canale è prevista una finestra di tre mesi della decorrenza del trattamento.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è subordinato al raggiungimento di un importo di pensione non inferiore a 1.616,04 euro mensili nel 2025, corrispondente a tre volte l'assegno sociale dello stesso anno, importo soglia elevato a 3,2 volte a partire dal 2030. Tale importo è indicizzato sulla base della media mobile quinquennale del tasso di crescita del PIL. Si è ipotizzato, in deroga al criterio generale, un livello di reddito da lavoro sufficiente a garantire il superamento della soglia di importo richiesta.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio irripetibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

6.4 - *Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria*

I tassi di sostituzione calcolati nell'ipotesi base possono essere utilmente affiancati da un'analisi di sensitività che evidenzia l'effetto indotto da una modificazione dei parametri discriminanti ai fini del calcolo della pensione. In tale ambito, per ciascun parametro, sono state considerate una o più alternative, mantenute invariate nel tempo. Tali alternative sono state costruite in modo da risultare comunque compatibili con il quadro normativo vigente.

Sensitività:
- *dinamiche di carriera*

Un primo parametro riguarda la dinamica retributiva (o reddituale, nel caso del lavoro autonomo) per la quale si è ipotizzata una deviazione, rispettivamente al rialzo e al ribasso, di 0,5 punti percentuali nel tasso di variazione annuo del PIL per occupato, *vis-à-vis* l'ipotesi base. Come evidenziato nella tabella 6.2.a, la riduzione del tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente, conseguente all'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo, risulta significativamente attenuata nell'ipotesi di una carriera piatta, mentre risulta corrispondentemente incrementata nell'ipotesi di una carriera veloce. A parità di livello iniziale, il tasso di sostituzione al 2070 risulta superiore e inferiore rispettivamente di 5,4 e 4,8 punti percentuali rispetto all'ipotesi base²⁶. Indicazioni analoghe, anche se di entità ridotta, emergono per quanto riguarda il lavoro autonomo (Tab. 6.2.b).

Il metodo contributivo, infatti, estendendo la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un vantaggio relativo a favore dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte. Pertanto, la riduzione dell'importo medio di pensione che emerge dai risultati della previsione (Cap. 2), interesserà prevalentemente le carriere lavorative veloci, mentre produrrà effetti significativamente più contenuti per le carriere piatte.

- età al pensionamento

Un secondo parametro di sensitività riguarda l'età al pensionamento, che viene aumentata di 2 anni rispetto all'ipotesi base²⁷. Come mostrato nella tabella 6.2.a, ipotizzando che un lavoratore dipendente raggiunga i 38 anni di contribuzione a 69 anni e 5 mesi di età piuttosto che a 67 anni e 5 mesi, la riduzione dell'importo di pensione, rispetto al livello del 2010, risulta sensibilmente più contenuta (11,1 rispetto a 15,2 punti percentuali). Di conseguenza, il valore finale del tasso di sostituzione si attesta al 62,5 per cento, anziché al 58,4 per cento calcolato nell'ipotesi base.

- anzianità contributiva

Nell'ipotesi di una riduzione o di un aumento dell'anzianità contributiva di due anni, rispetto al caso base, gli effetti che si producono sui tassi di sostituzione sono sostanzialmente proporzionali alla variazione del parametro. Ciò risulta confermato per entrambe le categorie di lavoratori e per tutto il periodo di previsione, indipendentemente dalle regole di calcolo applicate. Nel caso del sistema contributivo, questo risultato, ampiamente atteso, deriva dalla natura stessa del calcolo della pensione sul montante maturato.

²⁶ Si ipotizza, in questo caso, che i lavoratori partano dalla stessa retribuzione iniziale e, quindi, abbiano retribuzioni finali diverse in corrispondenza delle diverse dinamiche retributive. Tale scelta sembra più realistica di quella a suo tempo adottata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup*, che assumeva un'identica retribuzione finale a fronte di percorsi di carriera diversi. Infatti, l'abbinamento fra una retribuzione iniziale più bassa della media e una dinamica retributiva più elevata identifica una tipologia di carriera lavorativa che appare scarsamente rappresentativa. Vale, tuttavia, rilevare che la scelta non incide sui tassi di sostituzione lordi ma solo, e in misura non particolarmente rilevante, sui tassi di sostituzione netti.

²⁷ L'ipotesi simmetrica di una riduzione di 2 anni sarebbe generalmente incompatibile con i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

Nel caso di una età e di un'anzianità contributiva più alta di 2 anni, i tassi di sostituzione lordi risultano più alti di circa 7,7 punti percentuali in media nell'intero periodo di previsione e nel 2070 la differenza rispetto a quello calcolato nell'ipotesi base è di 7,1 punti percentuali. Tabelle con dati di maggior dettaglio in merito alle diverse possibili combinazioni delle ipotesi di sensitività sono riportate nell'Appendice 3, sezione III, con riferimento allo scenario nazionale base. I calcoli non sono replicati con riferimento allo scenario EPC-WGA (§. 6.8) in quanto ne emergerebbero indicazioni qualitativamente analoghe.

Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.2.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (Hp.b.)⁽²⁾ <i>(anz.38 / età)</i>	73,6 (65+4m)	71,7 (67)	72,1 (67+5m)	61,8 (65+4m)	60,3 (66+2m)	58,8 (66+11m)	58,4 (67+5m)
Dinamica retributiva							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5 p.p.	73,6	71,7	73,4	65,3	65,3	64,3	63,8
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5 p.p.	73,6	71,7	70,8	58,5	55,9	54,0	53,6
Età							
Hp.b. +2 anni	73,6	75,2	77,0	66,0	64,5	62,9	62,5
Anzianità contributiva							
Hp.b. -2 anni	69,7	67,8	67,8	58,6	57,2	55,7	55,5
Hp.b. +2 anni	77,4	75,7	75,9	65,0	63,4	62,0	61,2
Età/Anzianità contributiva							
Hp.b. +2 anni	77,4	79,1	80,8	69,4	67,7	66,3	65,5

Tab. 6.2.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (Hp.b.)⁽³⁾ <i>(anz.38/ età)</i>	72,1 (65+7m)	54,9 (67)	50,0 (67+5m)	46,8 (68+1m)	47,8 (68+11m)	47,0 (69+8m)	46,7 (70+2m)
Dinamica retributiva							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5 p.p.	72,1	54,9	50,9	49,4	51,7	51,4	51,0
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5 p.p.	72,1	54,9	49,1	44,4	44,3	43,2	42,9
Età							
Hp.b. +2 anni	72,1	57,1	53,3	50,4	51,5	50,7	50,4
Anzianità contributiva							
Hp.b. -2 anni	68,4	51,0	45,7	44,7	45,5	44,5	44,4
Hp.b. +2 anni	75,9	58,8	53,8	49,0	49,9	49,6	49,0
Età/Anzianità contributiva							
Hp.b. +2 anni	75,9	61,0	57,1	52,7	53,7	53,5	52,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2026-2070. Per il 2025, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DFP 2025.

(2) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni inferiore al requisito di vecchiaia e una finestra di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

6.5 - *I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria*

Il tasso di sostituzione lordo misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva alla fase di quiescenza. Tale variazione, tuttavia, non corrisponde a quella che si verifica nel reddito disponibile del soggetto, per almeno due ragioni.

La prima riguarda l'aliquota contributiva che non grava sulla pensione, bensì grava sul reddito da lavoro in tutto o in parte a seconda che si tratti di lavoro autonomo o dipendente. La seconda ragione attiene al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Appendice 1, lettera F.3) la quale, essendo progressiva, incide in percentuale crescente all'aumentare del reddito imponibile²⁸.

Pertanto, al fine di valutare la variazione del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza, è necessario esprimere le grandezze coinvolte nel calcolo del tasso di sostituzione al netto dell'effetto fiscale e contributivo. In particolare, la retribuzione finale (o reddito finale) deve essere ridotta in misura percentualmente pari all'aliquota contributiva a carico del lavoratore. A questa retribuzione al netto dei contributi si applica poi l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente al reddito imponibile (reddito lordo al netto della contribuzione a carico del lavoratore). Nel caso della pensione, il reddito imponibile coincide con la rata lorda di pensione.

*Coefficiente di
raccordo*

Il rapporto fra il tasso di sostituzione netto e quello lordo (d'ora in avanti "coefficiente di raccordo") dipende dal livello del tasso di sostituzione lordo, dal livello finale della retribuzione lorda (espressa in funzione della retribuzione media di riferimento) e dalle aliquote fiscali e contributive²⁹. Poste queste ultime pari ai valori previsti dalla normativa di riferimento, è possibile esprimere il rapporto fra tasso di sostituzione netto e lordo in funzione delle altre due variabili. Ciò implica che, dato il rapporto fra la retribuzione lorda finale del lavoratore e quella media di riferimento, il tasso di sostituzione netto può essere ottenuto applicando il corrispondente coefficiente di raccordo al tasso di sostituzione lordo.

Tale procedimento risulta estremamente utile in fase di previsione. Infatti, nell'ipotesi che la retribuzione finale evolva in linea con la retribuzione media desunta dallo scenario macroeconomico, i coefficienti di raccordo risultano indipendenti dall'anno di riferimento. Alternativamente, per il calcolo del tasso di sostituzione netto sarebbe stato necessario fare delle ipotesi sull'evoluzione degli scaglioni di reddito per i quali la normativa fiscale non prevede alcun meccanismo di adeguamento automatico³⁰.

Ai fini del calcolo del coefficiente di raccordo è necessario specificare il livello della retribuzione finale. In linea con la scelta metodologica concordata in ambito europeo (ipotesi base), la retribuzione finale è fissata nella misura del 100 per cento della retribuzione di riferimento, corrispondente all'aggregato Istat " *Retribuzione lorda per unità di lavoro*

²⁸ Essendo i contributi deducibili dall'imponibile, lo scarto fra tasso di sostituzione lordo e netto dipende anche, nel caso di redditi finali elevati, dal massimale di reddito imponibile ai fini contributivi previsto per i lavoratori assoggettati al regime contributivo. Tale massimale è di 120.607 euro nel 2025.

²⁹ Per le aliquote aggiuntive regionali e comunali si faccia riferimento all'appendice. (Appendice 1, lettera F.3). Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione netti, si è ipotizzato un'aliquota regionale dell'1,73 per cento e un'aliquota comunale dello 0,8 per cento per l'intero periodo di previsione.

³⁰ L'ipotesi adottata equivale ad assumere che i parametri della normativa fiscale, definiti in valore monetario, fra cui gli scaglioni di reddito, evolvano nel tempo in modo tale da lasciare inalterata l'incidenza media della tassazione sui redditi lordi, che crescono in linea con la dinamica retributiva media.

*dipendente*³¹. La dinamica di tale variabile è stata assunta pari a quella della produttività per occupato³², mentre la normativa fiscale di riferimento è quella vigente³³.

Nella figura 6.1 si riporta, per ciascuna delle figure di lavoratore considerate, il coefficiente di raccordo per tre diversi livelli del tasso di sostituzione lordo (40 per cento, 60 per cento e 80 per cento).

Dal raffronto emerge, in primo luogo, che i coefficienti di raccordo dei lavoratori dipendenti si collocano, a parità di tasso di sostituzione, a un livello inferiore rispetto a quelli dei lavoratori autonomi in quanto l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente risulta più bassa di oltre la metà.

Effetto delle aliquote contributive

Un secondo aspetto di rilievo riguarda il funzionamento del sistema delle detrazioni. Per i lavoratori dipendenti, il passaggio da un reddito finale del 50 per cento della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente a uno del 150 per cento presenta un andamento crescente in tutte le ipotesi di tasso di sostituzione. Per redditi pari o superiori al 150 per cento della retribuzione di riferimento, il coefficiente di raccordo presenta un andamento abbastanza stabile per i diversi livelli di retribuzione considerati.

Per i lavoratori autonomi, l'andamento è decrescente fino al 100 per cento della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, successivamente si stabilizza per poi scendere ulteriormente tra il 250 per cento e il 300 per cento in relazione al raggiungimento del limite massimo di reddito imponibile a fini previdenziali.

- lavoratori autonomi

Nella tabella 6.3 sono riportati, distintamente per dipendenti privati e autonomi, i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria relativi all'ipotesi base. Nel confronto con i tassi di sostituzione lordi emergono due aspetti di rilievo.

In primo luogo, la perdita di reddito disponibile, a seguito del pensionamento, risulta percentualmente inferiore a quella che emerge dall'analisi dei tassi di sostituzione lordi. Ciò in quanto l'incidenza delle trattenute contributive e fiscali che gravano sul reddito risulta percentualmente superiore a quella che grava sulla pensione.

In secondo luogo, a parità di requisiti, le differenze nei tassi di sostituzione dei lavoratori dipendenti e autonomi si riducono sensibilmente se calcolate al netto degli effetti fiscali e contributivi piuttosto che sui valori lordi. Ciò è dovuto sia al diverso livello dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, di cui è ammessa la piena deducibilità dal reddito imponibile, sia alla progressività dell'imposta la cui incidenza media aumenta all'aumentare del reddito imponibile. Tale circostanza comporta che, nel sistema retributivo, i tassi di sostituzione netti dei lavoratori autonomi possano superare quelli dei lavoratori dipendenti quando, invece, i tassi di sostituzione lordi risultano inferiori. Analogamente, nel sistema contributivo, dove i tassi di sostituzione lordi dei lavoratori autonomi sono

- tipologia di lavoratore

³¹ Il valore del 2025 è desunto dal quadro macroeconomico sottostante al DFP 2025. In accordo con la metodologia elaborata in ambito europeo, tale livello di retribuzione si applica anche ai lavoratori autonomi. In questo secondo caso, tuttavia, il valore della variabile si colloca abbondantemente al di sopra del reddito medio imponibile rilevato per il fondo artigiani il quale, a sua volta, risulta significativamente superiore al reddito medio effettivo, data la rilevante quota di contribuenti che si attesta sul minimale contributivo perché in possesso di redditi effettivi dichiarati di importo inferiore. Va da sé che, qualora si adottassero ipotesi più aderenti alla fattispecie in esame, le quali tengano conto dei livelli reddituali effettivi (o, comunque, di quelli dichiarati a fini fiscali) spesso inferiori al minimale, ne deriverebbero tassi di sostituzione significativamente superiori a quelli prospettati.

³² In tutti i casi in cui la dinamica retributiva individuale è posta pari a quella media, la retribuzione del lavoratore mantiene la stessa proporzione rispetto alla retribuzione media di riferimento, in qualunque fase della carriera lavorativa.

³³ Una descrizione degli aspetti normativi più significativi ai fini del calcolo della pensione è contenuta nell'Appendice 1, lettera F.

nettamente inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti, l'applicazione del prelievo fiscale e contributivo riduce notevolmente tali differenze.

Oltre all'ipotesi base, la tabella 6.3 riporta i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria per i diversi canali di accesso al pensionamento con i requisiti minimi. I suddetti tassi sono calcolati nell'ipotesi di una retribuzione (o reddito) finale pari al 100 per cento della retribuzione di riferimento, fatta eccezione per il pensionamento anticipato (fino a 3 anni rispetto al requisito di vecchiaia) dei lavoratori autonomi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, per il quale è richiesto un livello di reddito imponibile significativamente superiore alla retribuzione di riferimento. In questo caso, il calcolo del tasso di sostituzione netto è stato effettuato assumendo importi reddituali corrispondentemente maggiorati.

Come emerge dalla tabella, alla fine del periodo di previsione, l'incremento del tasso di sostituzione che si produce nel passaggio dai valori lordi a quelli netti risulta rilevante in tutti i casi considerati. Al 2070, per i lavoratori dipendenti, tale incremento varia da un minimo di 5,2 punti percentuali a un massimo di 5,8 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi le variazioni sono sensibilmente più consistenti e vanno da un minimo di 19,3 a un massimo di 20,6 punti percentuali. Inoltre, come già rilevato per l'ipotesi base, i differenziali temporali dei tassi di sostituzione netti risultano sensibilmente più contenuti rispetto a quelli dei corrispondenti tassi di sostituzione lordi, specialmente per quanto attiene al lavoro autonomo.

Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria

Fig. 6.1.a: dipendenti - Senza coniuge a carico





Fig. 6.1.b: autonomi - Senza coniuge a carico



Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - ScENARIO nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.3.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base⁽²⁾ (età)	82,7 (65+4m)	81,5 (67)	Anzianità contributiva: 38 anni				
			77,0 (67+5m)	67,4 (65+4m)	66,0 (66+2m)	64,6 (66+11m)	64,1 (67+5m)
Vecchiaia (età/anz.)	77,3 (65+4m/35+4m)(3)	79,2 (67/37)	Anzianità contributiva parametrata all'età				
			75,8 (67+5m/37+5m)	73,0 (68+1m/38+1m)	72,9 (68+11m/38+11m)	72,8 (69+8m/39+8m)	72,8 (70+2m/40+2m)
Pensionamento anticipato⁽⁴⁾ (età/anz.)	-	-	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996				
			65,1 (64+8m/34+8m)	63,4 (65+4m/35+4m)	63,3 (66+2m/36+2m)	63,0 (66+11m/36+11m)	63,4 (67+5m/37+5m)
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	86,2 (60/41)	82,1 (61+1m/42+1m)	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni				
			74,8 (61+6m/42+6m)	69,5 (62+2m/43+2m)	68,6 (63/44)	68,5 (63+9m/44+9m)	67,8 (64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	86,2 (60/41)	91,2 (62+1m/43+1m)					
			78,1 (62+6m/43+6m)	72,8 (63+2m/44+2m)	71,7 (64/45)	71,6 (64+9m/45+9m)	70,8 (65+3m/46+3m)

Tab. 6.3.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (età)	93,0 (65+7m)	77,2 (67)	Anzianità contributiva: 38 anni				
			70,7 (67+5m)	67,0 (68+1m)	68,1 (68+11m)	67,2 (69+8m)	66,9 (70+2m)
Vecchiaia (età/anz.)	87,7 (65+7m/35+7m)(3)	74,4 (67/37)	Anzianità contributiva parametrata all'età				
			69,3 (67+5m/37+5m)	67,1 (68+1m/38+1m)	69,3 (68+11m/38+11m)	69,8 (69+8m/39+8m)	69,8 (70+2m/40+2m)
Pensionamento anticipato⁽⁵⁾ (età/anz.)	-	-	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996				
			58,4 (64+8m/34+8m)	59,2 (65+4m/35+4m)	60,9 (66+2m/36+2m)	60,8 (66+11m/36+11m)	61,2 (67+5m/37+5m)
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	97,0 (60+6m/41+6m)	82,1 (61+1m/42+1m)	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni				
			72,3 (61+6m/42+6m)	63,3 (62+2m/43+2m)	64,5 (63/44)	65,8 (63+9m/44+9m)	65,2 (64+3m/45+3m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	97,0 (60+6m/41+6m)	104,1 (62+1m/43+1m)					
			75,7 (62+6m/43+6m)	66,0 (63+2m/44+2m)	67,1 (64/45)	68,6 (64+9m/45+9m)	68,0 (65+3m/46+3m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2026-2070. Per il 2025, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DFP 2025.

(2) A partire dal 2040 per i lavoratori dipendenti che ricadono interamente nel regime contributivo si ipotizza che l'età di accesso al periodo di quiescenza sia pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato (3 anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia), per tale canale è prevista una finestra di tre mesi della decorrenza del trattamento.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.603,23 euro mensili nel 2024 (3 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

Il calcolo dell'importo della pensione complementare avviene secondo lo schema della "contribuzione definita" a capitalizzazione individuale. Si tratta, in questo caso, di contributi realmente investiti dal fondo pensione il cui rendimento è quello effettivamente ottenuto sul mercato. Tuttavia, la formula di calcolo è sostanzialmente riconducibile, nei suoi elementi essenziali, a quella utilizzata nell'ambito del regime contributivo del sistema pensionistico obbligatorio. In pratica, si applica al montante dei contributi capitalizzati un coefficiente di trasformazione dipendente dall'anno del pensionamento e dall'età dell'individuo (Appendice 1, lettera B.1).

Previdenza complementare

Per quanto attiene alla metodologia, o più precisamente alle scelte inerenti ai parametri utilizzati per il calcolo, sono state seguite le indicazioni concordate a livello europeo nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* e utilizzate ai fini della predisposizione del Rapporto italiano di strategia nazionale sulle pensioni³⁴. In particolare, si è ipotizzato che:

Metodologia utilizzata

- a) la prestazione venga interamente corrisposta sotto forma di rendita quantunque, in base alla normativa vigente, sia consentito che una parte di essa, fino a un massimo del 50 per cento, possa essere liquidata in forma di capitale. Tale scelta si rende necessaria al fine di garantire la coerenza fra la rata annua di pensione e l'intera contribuzione versata;
- b) le probabilità di sopravvivenza vengono applicate secondo il profilo generazionale (per coorte) e non per contemporanei come per i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo contributivo della previdenza obbligatoria. Ciò al fine di garantire, in ogni anno, l'equilibrio finanziario fra il montante dei contributi versati e il valore attuale dei diritti pensionistici maturati.
- c) l'indicizzazione della prestazione è pari al tasso di inflazione. Pertanto, l'effetto della componente reale del tasso di rendimento viene imputato sul livello iniziale dell'importo di pensione, che risulta corrispondentemente più elevato. Tale scelta rende le rate iniziali di pensione erogate dalla previdenza pubblica e privata omogenee e quindi sommabili ai fini del calcolo del tasso di sostituzione complessivo;
- d) il tasso di rendimento annuo, al netto degli oneri amministrativi (definiti nella misura dello 0,5 per cento), è pari al 2,5 per cento in termini reali e al 4,5 per cento in termini nominali. Al netto dell'imposta sostitutiva del 20 per cento, il tasso di rendimento reale risulta pari a circa l'1,6 per cento³⁵;
- e) il capitale accumulato viene abbattuto dell'1 per cento, prima del calcolo della pensione, come costo per la trasformazione del montante in *annuity*.

I calcoli sono stati effettuati in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e dalle modifiche successivamente introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007, che prevedevano l'anticipo al 2007 della scelta, da parte del lavoratore dipendente del settore privato, di destinare ai fondi pensione gli accantonamenti al TFR, tramite la

Quadro normativo

³⁴ Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002); Si veda anche Economy Policy Committee – Social Protection Committee – European Commission (2010, 2021, 2024).

³⁵ La Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola dall'11 per cento al 20 per cento.

modalità del silenzio-assenso³⁶. L'articolo 1, comma 38, della legge n. 124 del 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, ha modificato le previsioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 4, 14, comma 2, lettera c), e comma 5 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di versare anche una quota del TFR maturando rimuovendo l'obbligatorietà del versamento integrale precedentemente vigente.

Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione, si è ipotizzato che l'inizio della contribuzione alla previdenza complementare avvenga, in modo pieno e continuativo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di adesione. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, si è assunto che la pensione complementare non possa essere liquidata prima di 5 anni dalla data di inizio della contribuzione (Appendice 2, lettera F).

Contribuzione

Relativamente alla scelta dell'aliquota di finanziamento, i calcoli assumono, sulla base della possibilità di versare anche solo una quota del TFR, che la contribuzione ai fondi pensione sia stimabile in circa il 50 per cento dell'aliquota di accantonamento annuo al TFR a partire dal 2018, mentre sia piena per il periodo precedente³⁷. Per motivi di confrontabilità, la stessa aliquota è stata ipotizzata per il lavoratore autonomo³⁸.

Tassazione delle rendite

Per quanto concerne la tassazione delle rendite, la normativa vigente (decreto legislativo n. 252 del 2005)³⁹ prevede l'assoggettamento a tassazione separata della sola quota di pensione corrispondente alla contribuzione versata. L'aliquota di tassazione è del 15 per cento, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo, fino a un'aliquota minima del 9 per cento.

Risultati

Fermo restando quanto indicato in Premessa, la tabella 6.4 mostra come l'introduzione della previdenza complementare possa modificare notevolmente l'andamento futuro dei tassi di sostituzione. Nel 2070, il tasso di sostituzione lordo passa da 58,4 per cento a 66,0 per cento, per i dipendenti privati, e da 46,7 per cento a 55,2 per cento, per gli autonomi, con un incremento, rispettivamente, di 7,7 e di 8,5 punti percentuali. Confrontando i valori del 2010 e del 2070 si evidenzia un decremento di 7,5 punti percentuali, per i dipendenti privati, e di 16,9 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 15,2 e 25,4 punti percentuali.

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. Nel 2070, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 74,2 per cento, rispetto al 64,1 per cento della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 84,3 per cento e 66,9 per cento.

³⁶ Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto avrebbe dovuto indicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di mantenere il TFR presso l'azienda o di conferirlo a una forma qualsiasi di previdenza complementare. Da allora, in caso di mancata indicazione da parte del lavoratore, il TFR è destinato a una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

³⁷ Nelle valutazioni non si tiene conto della possibilità, resa strutturale con la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), di utilizzare parte del montante accumulato nell'ambito della previdenza complementare per facilitare il ritiro dal lavoro prima del conseguimento dei requisiti di pensionamento con conseguente erosione dell'ammontare di rendita integrativa durante il periodo di quiescenza (c.d. RITA).

³⁸ Tale scelta è coerente con quella operata ai fini della predisposizione del Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano. In merito, si veda Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002).

³⁹ Per maggiori dettagli, si veda Appendice 1, lettera G.

Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Previdenza obbligatoria (Hp. base)							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	71,7	72,1	61,8	60,3	58,8	58,4
Autonomi	72,1	54,9	50,0	46,8	47,8	47,0	46,7
			Tassi di sostituzione netti				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	81,5	77,0	67,4	66,0	64,6	64,1
Autonomi - Senza coniuge a carico	93,0	77,2	70,7	67,0	68,1	67,2	66,9
Previdenza obbligatoria e complementare⁽²⁾ (Hp. base)							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	77,1	79,7	71,0	69,2	66,4	66,0
Autonomi	72,1	60,2	57,7	56,9	57,6	55,4	55,2
			Tassi di sostituzione netti ⁽³⁾				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	88,4	86,7	79,3	77,6	74,5	74,2
Autonomi - Senza coniuge a carico	100,8	89,1	86,6	87,2	88,0	84,5	84,3

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2026-2070. Per il 2025, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DFP 2025. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) In riferimento alla legge n. 124 del 2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(3) Il passaggio al tasso di sostituzione netto tiene conto della deducibilità prevista per la contribuzione alla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, la contribuzione alla previdenza complementare risulta interamente deducibile dal reddito imponibile. Per i lavoratori dipendenti, invece, la contribuzione si riferisce all'accantonamento della quota di TFR, non incluso nella retribuzione lorda.

6.7 - I tassi di sostituzione nell'ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*

Ipotesi di scenario

Nel confronto con lo scenario nazionale base (Cap. 1), lo scenario EPC-WGA *baseline* assume: *i*) nel 2070, una speranza di vita alla nascita superiore di 1,3 anni per i maschi e 1,8 anni per le femmine rispetto a quello dello scenario nazionale base e *ii*) un tasso di crescita medio annuo del PIL reale più elevato di circa 0,3 punti percentuali rispetto a quello dello scenario RGS e una produttività per occupato più alta di 0,1 punti percentuali nel periodo 2026-2070.

Risultati

La tabella 6.5 riporta i tassi di sostituzione lordi e netti ottenuti sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline*, *vis-à-vis* quelli calcolati sulla base scenario nazionale base. Dal confronto emergono differenze molto contenute, sia per la componente obbligatoria sia per quella complementare. In particolare, nel 2070, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria, per i dipendenti privati, passa dal 58,4 per cento dello scenario nazionale base al 60,6 per cento dello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi gli stessi valori risultano rispettivamente pari a 46,7 per cento e 48,5 per cento. I tassi di sostituzione complessivi, che inglobano la componente complementare, presentano scostamenti simili. In questo caso, il livello previsto al 2070, per i dipendenti privati, è di 66,0 per cento nello scenario nazionale base e 68,3 per cento nello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi, il tasso di sostituzione è, rispettivamente, 55,2 per cento e 57,0 per cento.

Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)⁽¹⁾

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Previdenza obbligatoria							
Scenario nazionale base - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	71,7 (67)	72,1 (67+5m)	61,8 (65+4m)	60,3 (66+2m)	58,8 (66+11m)	58,4 (67+5m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	54,9 (67)	50,0 (67+5m)	46,8 (68+1m)	47,8 (68+11m)	47,0 (69+8m)	46,7 (70+2m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	71,7 (67)	72,7 (67+5m)	63,4 (65+8m)	62,4 (66+7m)	61,1 (67+6m)	60,6 (68+3m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	54,9 (67)	50,4 (67+5m)	48,1 (68+5m)	49,5 (69+4m)	48,9 (70+3m)	48,5 (71)
Previdenza obbligatoria e complementare⁽²⁾							
Scenario nazionale base - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	77,1 (67)	79,7 (67+5m)	71,0 (65+4m)	69,2 (66+2m)	66,4 (66+11m)	66,0 (67+5m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	60,2 (67)	57,7 (67+5m)	56,9 (68+1m)	57,6 (68+11m)	55,4 (69+8m)	55,2 (70+2m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	77,1 (67)	80,4 (67+5m)	72,5 (65+8m)	71,2 (66+7m)	68,6 (67+6m)	68,3 (68+3m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	60,3 (67)	58,1 (67+5m)	58,1 (68+5m)	59,2 (69+4m)	57,2 (70+3m)	57,0 (71)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso medio di variazione della produttività per occupato, per il periodo 2026-2070. Per il 2025, i valori del tasso di inflazione, del PL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DFP 2025.

(2) In riferimento alla legge n. 124 del 2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione

In questo riquadro si analizzano gli effetti sui tassi di sostituzione lordi derivanti dall'ipotesi di disattivazione dei meccanismi automatici di adeguamento periodico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto alle variazioni dell'aspettativa di vita.

Con riferimento all'ipotesi di assenza di revisione dei coefficienti di trasformazione, si suppone che l'adeguamento periodico degli stessi a partire dal 1° gennaio del 2027 venga soppresso e che i coefficienti di trasformazione in vigore nel biennio 2025-2026, come rideterminati sulla base del procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente (legge n. 247 del 2007, come modificata dal decreto-legge n. 201 del 2011) vengano tenuti costanti per tutto il periodo di previsione.

I calcoli sono stati effettuati per un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo che accedono al pensionamento con i requisiti dell'ipotesi base (§ 6.1). Le variabili demografiche e macroeconomiche sono quelle dello scenario nazionale.

La figura A mostra che, con l'introduzione graduale del sistema contributivo, la curva dei tassi di sostituzione coerenti con la normativa vigente si colloca a un livello significativamente più basso rispetto a quella calcolata nell'ipotesi di soppressione del procedimento di revisione a partire dal 2027, con una forbice crescente nel tempo. In particolare, l'assenza di revisione comporterebbe, nell'ultimo anno di previsione, un tasso di sostituzione più elevato di 5,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti e di 4,9 punti percentuali per i lavoratori autonomi attestandosi, rispettivamente, a 64,1 per cento e a 51,6 per cento. Tale andamento si rifletterebbe in un significativo aumento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL.

Alla fine del periodo di previsione, la curva dei tassi di sostituzione dei dipendenti privati, in assenza di revisione, risulta più bassa rispetto al valore iniziale del 2010. Per i lavoratori autonomi, pur evidenziandosi un profilo dei tassi di sostituzione significativamente crescente a partire dal 2030, il valore finale rimane significativamente inferiore a quello iniziale e ben distanziato da quello dei lavoratori dipendenti, a causa della più bassa aliquota contributiva impiegata nel calcolo della pensione.

La figura B evidenzia, invece, l'evoluzione dei tassi di sostituzione nell'ipotesi di una modifica della legislazione vigente volta a sopprimere l'adeguamento periodico dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto alle variazioni della speranza di vita, a partire da quello previsto con decorrenza 1° gennaio 2027. In tale ipotesi, l'età pensionabile di vecchiaia resterebbe invariata a 67 anni e 3 mesi e, analogamente, resterebbe invariata a 64 anni e 6 mesi l'età di accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo, con un importo di pensione pari ad almeno 3 volte l'assegno sociale (pari a 1.616,07 euro nel 2025), indicizzato con la media mobile quinquennale del PIL, ed elevato a 3,2 volte a partire dal 2030. I calcoli assumono l'invarianza dell'età iniziale delle carriere lavorative e, quindi, una riduzione delle anzianità contributive corrispondente agli anni di anticipo dell'età di pensionamento.

Sotto tali ipotesi, la soppressione dell'adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, contestualmente al significativo peggioramento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL dovuto al maggior numero di pensioni in pagamento, determinerebbe un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione fino a raggiungere, alla fine del periodo di previsione, 8,9 punti percentuali per un lavoratore dipendente e 7,9 punti percentuali per un lavoratore autonomo, con conseguente peggioramento anche dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche rispetto alla normativa vigente. La riduzione si spiega in ragione sia del più basso coefficiente di trasformazione, correlato all'età di pensionamento, sia della corrispondente minore anzianità contributiva.

Fig. A: effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione





Fig. B: effetto della revisione dei requisiti di accesso al pensionamento sui tassi di sostituzione



Per informazioni e approfondimenti contattare:

- *Angela Adduce – Ispettore Generale Capo per la Spesa Sociale – angela.adduce@mef.gov.it*
- *Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – rqs.segreteria.igespes@mef.gov.it*

